

Le uniche deroghe possibili alla disciplina vincolistica in tema di lavoro flessibile presso la pubblica amministrazione sono quelle previste *ex lege*

I. - Nel quadro di misure finalizzate al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico e con disposizioni espressamente qualificate come principi generali di coordinamento della finanza pubblica, l'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010 (nel testo attualmente vigente) circoscrive entro limiti percentuali, ancorati alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme di lavoro flessibile, sia pure contemplando talune deroghe; il mancato rispetto dei limiti in menzione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

L'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010 – oltre a superare indenne il sindacato di costituzionalità (Corte cost. n. 173/2012 e n. 61/2014) – ha formato oggetto di diverse pronunce della Sezione delle autonomie, rese nell'esercizio della funzione “nomofilattica” *ex art. 6, c. 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.*

In particolare, con delib. n. 1/2017/Qmig è stato chiarito che, ai fini della determinazione del limite di spesa in esame, l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente neces-

saria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, nel rispetto dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Con successiva delib. n. 15/2018/Qmig (in questa *Rivista*, 2018, 3-4, 49, con nota di G. Giuliano) la Sezione delle autonomie ha poi ritenuto che il principio fissato con la delib. n. 1/2017/Qmig con riferimento all'ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile debba *“trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria”*.

Accanto alla richiamata lettura sistematica offerta dal giudice contabile, nel tempo il legislatore ha introdotto molteplici vere e proprie deroghe ai vincoli *ex art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010*, per lo più dettate dall'esigenza di fronteggiare situazioni emergenziali e/o eccezionali (tra cui, da ultimo, quelle connesse con l'attuazione del Pnrr: cfr. art. 31-*bis* d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233).

II. - A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, con la deliberazione in esame la Sezione di controllo pugliese ha concluso nel senso dell'esclusione – al di fuori delle ipotesi derogatorie espressamente previste e ferma restando la richiamata facoltà riconosciuta agli enti locali di minori dimensioni con spesa modesta nel 2009 di fare riferimento, quale parametro utile ai fini dell'effettuazione della stessa spesa, a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale – di qualsivoglia spazio per l'operatività di deroghe ai vincoli contemplati dall'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010.

GIOVANNI NATALI

* * *